



Accordo di collaborazione

Per la costituzione e lo sviluppo della Rete IA Toscana

*Accompagnare le scuole verso una governance responsabile e condivisa
dell'intelligenza artificiale*

tra

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

e

Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete IA Toscana

Partenariato scientifico previsto con INDIRE – da formalizzare con separato atto
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

Soggetti sottoscrittori

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con sede in Firenze, Via Mannelli, 113, C.F. 80022410486, di seguito denominato "USR Toscana", nella persona del Direttore Generale Dott. Luciano Tagliaferri, quale legale rappresentante pro tempore;

le Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Toscana che aderiscono mediante sottoscrizione dell'Atto di adesione di cui all'Allegato A, ciascuna rappresentata dal dirigente scolastico o legale rappresentante, di seguito "Scuole aderenti"; l'elenco delle scuole aderenti sarà reso noto al seguente indirizzo:

<https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-toscana/scuola-digitale>

congiuntamente, "le Parti".

Premesse

VISTA	la Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento ai principi di uguaglianza, libertà di insegnamento, diritto all'istruzione, buon andamento, imparzialità e responsabilità della pubblica amministrazione;
VISTO	l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO	altresì l'articolo 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, per quanto riferibile agli eventuali accordi di rete tra istituzioni scolastiche che potranno essere successivamente costituiti mediante separati atti;
VISTA	la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
VISTI	il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, e il Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali;
VISTI	la legge 9 gennaio 2004, n. 4, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Regolamento (UE) 2022/2065 e il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di accessibilità, amministrazione digitale, trasparenza, servizi digitali, sicurezza e contratti pubblici;
VISTI	l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e lo Statuto di INDIRE, con particolare riferimento alle funzioni di ricerca educativa, sostegno all'innovazione, formazione e documentazione;
VISTO	il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, e in particolare l'articolo 45, comma 1, lettere f) e h), per quanto applicabile, in materia di adesione delle istituzioni scolastiche alle reti e di partecipazione a iniziative che coinvolgano enti, università e altri soggetti pubblici o privati;
CONSIDERATO	il Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021–2027 della Commissione europea, COM(2020) 624 final, che ha previsto lo European Digital Education Hub per rafforzare la cooperazione e lo scambio, collegare iniziative nazionali e regionali e mettere in relazione autorità, esperti, ricerca, istituzioni educative, settore privato e società civile;
VISTO	il DPCM 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal DPCM 30 ottobre 2024, n. 185, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione e

del merito, con particolare riferimento all'articolo 8 sulle funzioni degli Uffici scolastici regionali, quali articolazioni periferiche del Ministero preposte, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione delle politiche nazionali, al raccordo istituzionale territoriale e al supporto alle istituzioni scolastiche autonome;

CONSIDERATA la Raccomandazione del Consiglio del 23 novembre 2023 sui fattori abilitanti per un'istruzione e una formazione digitali efficaci, C/2024/1115, che promuove strategie coordinate, dialogo con i portatori di interesse, cooperazione e condivisione delle pratiche, salvaguardando l'autonomia delle istituzioni educative, la protezione dei dati, l'interoperabilità e la proprietà intellettuale;

CONSIDERATO che tali indirizzi europei, pur non imponendo la costituzione di una specifica rete regionale, riconoscono nella cooperazione strutturata, nelle comunità professionali e nell'apprendimento tra pari strumenti per contrastare la frammentazione e collegare politiche, ricerca, formazione e pratica;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, come modificato, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2026/1744, con particolare riferimento all'approccio basato sul rischio, all'AI literacy, alla trasparenza e alla sorveglianza umana;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2024/1689, applicabile dal 2 febbraio 2025, richiede ai fornitori e ai deployer di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell'AI literacy del personale e delle altre persone che operano o utilizzano sistemi di IA per loro conto, tenendo conto delle conoscenze e delle esperienze pregresse, dei sistemi concretamente utilizzati, delle finalità, del contesto e dei rischi; e che dal 2 agosto 2026 sono operative le relative disposizioni di supervisione ed enforcement, ferme restando le competenze delle autorità nazionali preposte alla vigilanza del mercato;

VISTI il decreto ministeriale 9 agosto 2025, n. 166, e le Linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che le predette Linee guida individuano negli Uffici scolastici regionali un «attore chiave per il supporto alla governance territoriale», chiamato a facilitare l'applicazione e a promuovere momenti di consultazione con enti e soggetti istituzionali locali;

VISTA la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;

VISTI il decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 219 e l'Avviso pubblico prot. n. 73226 del 27 marzo 2026, relativi agli snodi formativi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola;

CONSIDERATE le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sugli insegnanti nell'era dell'intelligenza artificiale, adottate l'11 maggio 2026 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C/2026/2826, che richiamano un'integrazione dell'IA etica, sicura, inclusiva, centrata sulla persona e pedagogicamente guidata, il rafforzamento dell'AI literacy e la salvaguardia dell'autonomia professionale e del benessere;

CONSIDERATI l'AI Literacy Framework per l'istruzione primaria e secondaria, presentato dalla Commissione europea e dall'OCSE il 18 giugno 2026, e le Linee guida aggiornate della Commissione europea sull'uso etico dell'intelligenza

artificiale e dei dati nell'insegnamento e nell'apprendimento, quali riferimenti pedagogici e di indirizzo non vincolanti per educatori, dirigenti scolastici e decisori pubblici;

- VISTA** la nota dell'USR Toscana prot. n. 13038 del 13 luglio 2026, che ha avviato il percorso regionale per la costituzione della Rete IA Toscana;
- CONSIDERATI** gli esiti del primo incontro regionale del 21 luglio 2026, che hanno delineato una rete centrata su persone, pedagogia e responsabilità, articolata in governance responsabile, sviluppo pedagogico, formazione e supporto, ricerca e documentazione;
- CONSIDERATA** la legge regionale Toscana 29 luglio 2026, n. 15, «Uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024», quale riferimento programmatico regionale per la promozione di un uso responsabile, trasparente, inclusivo ed etico dell'IA, della parità di accesso, della formazione e della tutela dei diritti, ferme restando il relativo ambito di applicazione e le competenze delle istituzioni scolastiche;
- TENUTO CONTO** dell'indirizzo contenuto nello schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui alla legge 23 settembre 2025, n. 132, relativo, tra l'altro, alla formazione e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel sistema scolastico, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, che prevede la possibilità per gli Uffici scolastici regionali di promuovere comitati tecnico-etici territoriali operanti mediante reti di istituzioni scolastiche del medesimo ambito, ferma restando la verifica della sua pubblicazione, entrata in vigore e formulazione definitiva;
- CONSIDERATO** che la Rete IA Toscana, senza coincidere automaticamente con i predetti comitati né anticipare la formale istituzione, può costituire un'infrastruttura territoriale preparatoria per l'ascolto dei bisogni, l'accompagnamento delle scuole, la costruzione condivisa di competenze e criteri, la documentazione delle esperienze e l'individuazione tempestiva di esigenze comuni;
- CONSIDERATE** le interlocuzioni istituzionali intercorse con INDIRE e l'orientamento condiviso verso un partenariato scientifico della Rete, ferme restando le competenze dei rispettivi organi e la necessità di un successivo atto formale che ne definisca efficacia, durata, responsabilità, risorse e condizioni operative;
- CONSIDERATO** che, fino al perfezionamento di tale atto, INDIRE non assume la qualità di Parte, non è soggetto agli obblighi del presente Accordo di collaborazione e non può essere rappresentato come responsabile, validatore o approvatore delle attività della Rete;
- CONSIDERATO** opportuno fare salve, nella configurazione della Rete, le previste prerogative scientifiche e metodologiche di INDIRE, rendendole effettive soltanto dalla data dell'atto successivo e senza subordinare a tale data l'adesione delle scuole e l'avvio delle attività istituzionali di competenza dell'USR Toscana;
- CONSIDERATO** che le reti professionali e territoriali possono collegare politiche, ricerca e pratica, sostenere l'apprendimento tra pari e rafforzare la capacità istituzionale delle scuole; e che la formazione sull'IA acquista piena efficacia quando è connessa alla sperimentazione, alla documentazione, al monitoraggio, alla riflessione organizzativa e al miglioramento continuo;
- CONSIDERATO** che la diffusione degli strumenti di IA nelle pratiche scolastiche richiede criteri comuni, competenze differenziate, responsabilità chiaramente attribuite e

condizioni che evitino frammentazione, diseguaglianze, dipendenza tecnologica e usi non governati;

RITENUTO opportuno promuovere un'infrastruttura regionale di collaborazione che accompagni il passaggio da usi episodici a pratiche pedagogicamente fondate, organizzativamente sostenibili, documentate, verificabili e trasferibili;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse, allegati e natura dell'Accordo di collaborazione

Le premesse e l'allegato A espressamente richiamati costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.

L'Accordo di collaborazione è concluso ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e definisce finalità, governance, responsabilità e presidi comuni dell'infrastruttura regionale denominata "Rete IA Toscana". Non costituisce autorizzazione generale all'adozione o all'uso di sistemi di IA e non sostituisce gli atti, le valutazioni o le procedure di competenza delle singole Parti.

Art. 2 - Oggetto e natura della Rete

La Rete IA Toscana è l'infrastruttura regionale di cooperazione professionale e istituzionale attraverso la quale le Parti sviluppano, nell'ambito del presente Accordo di collaborazione, attività di raccordo, accompagnamento, formazione, confronto e condivisione sui temi connessi all'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche.

La Rete sostiene lo sviluppo delle competenze, la progettazione, l'accompagnamento metodologico, la documentazione, il monitoraggio, la ricerca e la condivisione delle pratiche e può supportare attività di sperimentazione autonomamente deliberate dalle singole istituzioni scolastiche, favorendo lo sviluppo di capacità organizzative consapevoli, diffuse e sostenibili.

Le attività della Rete sono orientate alla qualità educativa, all'inclusione, alla tutela dei diritti e alla sostenibilità organizzativa. La Rete non persegue l'aumento quantitativo dell'adozione tecnologica né promuove specifici sistemi, prodotti o fornitori.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Rete può attivare collaborazioni con pubbliche amministrazioni, enti, organizzazioni del territorio, stakeholder e soggetti qualificati, pubblici o privati, mediante specifici atti o progetti e nel rispetto dei principi e delle condizioni previsti dal presente Accordo di collaborazione.

La Rete svolge funzioni di accompagnamento e orientamento e non determina obblighi di adozione tecnologica né modifiche automatiche dei processi organizzativi, didattici o dei documenti delle singole scuole. Le decisioni relative all'utilizzo di sistemi di IA, agli strumenti, ai dati e alle attività restano affidate agli organi e ai soggetti competenti delle singole istituzioni scolastiche.

Nell'ambito della Rete, l'USR Toscana esercita una funzione di raccordo, accompagnamento e supporto alla governance territoriale dell'intelligenza artificiale, favorendo la consultazione, la cooperazione, la circolazione delle esperienze e lo sviluppo di capacità comuni. Tale funzione non comporta autorizzazione dei singoli sistemi o progetti, certificazione di conformità né sostituzione delle competenze e delle responsabilità delle istituzioni scolastiche o delle altre figure e autorità competenti.

La costituzione di eventuali accordi di rete tra istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, anche per l'attivazione di specifici nodi territoriali, tematici o progettualità comuni, è rimessa a separati atti adottati dai soggetti competenti.

L'Accordo di collaborazione è aperto all'adesione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado della Regione Toscana.

Art. 3 - Principi comuni

Centralità della persona, della relazione educativa e del giudizio professionale;
 subordinazione della tecnologia alle finalità pedagogiche, organizzative e amministrative legittime;
 inclusione progettata, accessibilità, partecipazione e rimozione delle barriere, anche secondo gli approcci UDL e ICF;
 proporzionalità, minimizzazione dei dati, sicurezza, trasparenza e possibilità effettiva di contestazione e riesame, intesa, per chi è interessato da un risultato prodotto o supportato dall'IA, come facoltà di metterlo in discussione, richiedere chiarimenti e una verifica umana, segnalare errori, distorsioni o effetti discriminatori, ottenere la correzione o un nuovo esame e rivolgersi a una persona chiaramente individuata e responsabile;
 controllo umano sostanziale, inteso come disponibilità, in capo ai soggetti responsabili, delle competenze, del tempo e dell'autorità necessari per comprendere e verificare l'output dell'IA e, quando necessario, modificarlo, rifiutarlo o impedirne l'utilizzo;
 neutralità tecnologica, interoperabilità, portabilità;
 separazione tra formazione, sperimentazione, adozione ordinaria, acquisto e trattamento di dati;
 documentazione delle decisioni, valutazione delle evidenze, apprendimento dagli errori e miglioramento continuo;
 sviluppo della capacità istituzionale e apprendimento organizzativo, mediante il raccordo tra formazione, sperimentazione, documentazione, monitoraggio e riprogettazione.

Art. 4 - Finalità

Sviluppare AI literacy differenziata per dirigenti scolastici, DSGA, docenti, studentesse e studenti, personale ATA, referenti digitali e gruppi di progetto;
 definire criteri comuni per distinguere usi ordinari, sperimentazioni controllate e usi che, per finalità, destinatari, dati trattati o possibili effetti, richiedano particolari cautele;
 sostenere la progettazione pedagogica e curricolare, la qualità dell'apprendimento e l'inclusione;
 favorire comunità professionali, laboratori, accompagnamento tra pari e nodi territoriali o provinciali;
 promuovere il passaggio dalla formazione individuale allo sviluppo di capacità organizzative diffuse, contestualizzate e sostenibili;
 accompagnare le scuole, su base volontaria e senza effetti prescrittivi, nella lettura delle possibili ricadute delle esperienze di IA sul Piano triennale dell'offerta formativa, sul Rapporto di autovalutazione, sul Piano di miglioramento e sulla Rendicontazione sociale;
 restituire evidenze territoriali utili all'autovalutazione e al miglioramento continuo;
 documentare processi, casi, criticità, incidenti, esiti e condizioni di trasferibilità;
 ridurre disparità territoriali e duplicazioni, mettendo in comune risorse riutilizzabili e verificabili;
 promuovere un dialogo informato con studenti, famiglie e comunità scolastiche, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.

Art. 5 - Attività della Rete

Analisi dei bisogni e mappatura delle esperienze delle scuole;

iniziative di formazione, webinar, laboratori e percorsi di accompagnamento;
 gruppi di lavoro tematici su didattica, inclusione, valutazione, organizzazione, amministrazione, dati, sicurezza e quant'altro la Rete ritenga necessario;
 supporto metodologico e occasioni di confronto per sperimentazioni deliberate autonomamente dalle singole scuole e ricondotte alle attività della Rete;
 laboratori di sperimentazione di pratiche didattiche e modelli organizzativi, con analisi delle condizioni di efficacia, sostenibilità e trasferibilità;
 costruzione condivisa di criteri, repertori, strumenti di documentazione e strumenti di autovalutazione;
 predisposizione di strumenti orientativi e non prescrittivi per mettere in relazione gli esiti della formazione, i processi organizzativi e la documentazione strategica d'istituto;
 monitoraggio, ricerca accompagnata, lettura critica delle evidenze e restituzione pubblica degli esiti in forma appropriata;
 scambio con reti, enti e iniziative regionali, nazionali ed europee coerenti con le finalità della Rete.

Art. 6 - Governance

La governance della Rete è articolata su livello regionale, territoriale e di istituto.

Cabina di raccordo regionale. Composta da rappresentanti dell'USR Toscana e da una rappresentanza delle Scuole aderenti, secondo criteri di rappresentatività territoriale e dei diversi ordini e gradi di scuola, definiti nel primo programma annuale. Approva gli indirizzi comuni, il programma, il quadro di monitoraggio e i criteri per l'identificazione dei nodi territoriali. Dalla data di efficacia dell'atto che formalizza il partenariato scientifico, la Cabina è integrata da rappresentanti di INDIRE secondo quanto stabilito nel medesimo atto.

Presidio scientifico e metodologico. Da sviluppare con il contributo di INDIRE, in raccordo con la Cabina, per la ricerca accompagnata, la documentazione, la definizione di indicatori, l'analisi delle evidenze e la trasferibilità. Le relative funzioni diventano effettive esclusivamente dalla data dell'atto che formalizza il partenariato. Nelle more, l'USR Toscana e la Cabina possono assicurare il coordinamento preliminare delle attività, senza attribuire a INDIRE obblighi, risultati, validazioni o responsabilità e senza assumere funzioni proprie di un ente di ricerca.

Nodi territoriali o tematici. Costituiti su base provinciale, interprovinciale o per ambiti di lavoro, senza automatismi e sulla base di bisogni, competenze e alleanze già presenti. Qualora la loro costituzione richieda un accordo di rete ai sensi dell'articolo 7 del DPR 275/1999 o altri specifici atti, questi sono adottati separatamente dai soggetti competenti.

Referente di istituto. Individuato da ciascuna Scuola aderente, con funzione di raccordo e non di sostituzione delle responsabilità del dirigente, degli organi collegiali, del DPO o delle altre figure competenti.

Alle riunioni della Cabina di raccordo possono essere invitati i rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici, stakeholder, reti ed esperti qualificati. La partecipazione avviene nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo di collaborazione sui soggetti esterni, sulla trasparenza e sui conflitti di interesse e non comporta ingresso nella governance né assunzione di funzioni autorizzative o certificative.

Art. 7 - Impegni dell'USR Toscana

Assicurare il raccordo istituzionale con le scuole e i territori;
 presidiare la governance regionale e la coerenza del programma con indirizzi e politiche nazionali e regionali;

favorire la partecipazione, il coordinamento e la circolazione delle informazioni istituzionali;
 promuovere la chiarezza dei ruoli e la separazione tra attività della Rete, iniziative commerciali e autonome procedure delle scuole;
 concorrere alla definizione del quadro di monitoraggio e alle verifiche periodiche sull'attuazione dell'Accordo di collaborazione;
 accompagnare le Scuole aderenti nell'applicazione contestualizzata delle Linee guida nazionali, anche mediante informazione istituzionale, orientamento, consultazione territoriale e raccordo con enti e soggetti competenti;
 promuovere e sostenere la Rete quale sede di emersione dei bisogni comuni, sviluppo di competenze, elaborazione di strumenti orientativi, condivisione documentata delle pratiche e supporto metodologico alle sperimentazioni deliberate dalle singole scuole;
 valutare, a seguito della pubblicazione e dell'entrata in vigore del provvedimento richiamato nelle premesse, il raccordo della Rete con gli eventuali comitati tecnico-etici territoriali e adottare, ove necessari, gli atti organizzativi conseguenti, nel rispetto delle competenze delle istituzioni scolastiche e delle autorità preposte;
 non assumere funzioni autorizzative o certificative rispetto ai singoli sistemi, trattamenti o progetti delle scuole, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

Art. 8 - Funzioni del partenariato scientifico previsto con INDIRE

Il presente articolo descrive il ruolo scientifico e metodologico previsto per INDIRE. Fino alla data di efficacia del separato atto di formalizzazione del partenariato, le disposizioni del presente articolo non producono obblighi, funzioni o responsabilità in capo a INDIRE.

Dalla data di efficacia dell'atto che formalizza il partenariato, le funzioni scientifiche e metodologiche previste per INDIRE potranno comprendere:

fornire supervisione scientifica e quadro metodologico alle attività della Rete;
 accompagnare la progettazione della documentazione e la raccolta di evidenze pertinenti, proporzionate e utilizzabili;
 definire, con la Cabina di raccordo regionale, indicatori di processo, qualità, inclusione, responsabilità e trasferibilità;
 curare la lettura critica dei casi e la restituzione degli esiti, distinguendo evidenze, interpretazioni e limiti;
 supportare comunità di pratica e processi di ricerca accompagnata, senza sostituirsi alle responsabilità pedagogiche, organizzative e amministrative delle scuole;
 predisporre, con la Cabina di raccordo, strumenti metodologici non prescrittivi per supportare le scuole nell'analisi delle ricadute delle attività di AI literacy e delle sperimentazioni sui processi e sui documenti strategici;
 curare restituzioni territoriali che evidenziano tendenze, bisogni, condizioni abilitanti e criticità, senza assumere natura valutativa o comparativa tra scuole;
 trattare dati personali o ricevere dati identificativi soltanto entro un perimetro separatamente definito, con ruoli, base giuridica, finalità, misure e tempi di conservazione formalizzati.

Art. 9 - Impegni delle Scuole aderenti

Fermo restando che l'adesione alla Rete non limita l'autonomia delle istituzioni scolastiche nell'adozione di proprie iniziative, gli impegni relativi all'uso concreto di sistemi di IA previsti dal

presente articolo si riferiscono esclusivamente alle attività realizzate nell'ambito della Rete e alle quali la singola scuola aderisce.

Le Scuole aderenti si impegnano a:

formalizzare l'adesione mediante gli atti interni richiesti dal proprio ordinamento;

individuare un referente di istituto, con adeguate competenze organizzative, pedagogiche e digitali, incaricato di favorire il raccordo tra la Rete e la comunità scolastica, accompagnare la circolazione delle informazioni e la documentazione delle attività, senza assumere funzioni autorizzative né sostituirsi alle responsabilità degli organi e delle figure competenti;

per le attività della Rete che comportino un uso concreto di sistemi di IA, definire e documentare finalità, destinatari, attività, dati e, ove siano trattati dati personali, la relativa base giuridica, strumenti, output, effetti attesi, responsabilità, durata e condizioni per la conclusione, l'eventuale interruzione o il consolidamento;

nelle attività formative e nelle fasi iniziali svolte nell'ambito della Rete, privilegiare, ove pertinenti, dati sintetici, pubblici o effettivamente anonimizzati e l'utilizzo di account istituzionali governati dall'istituzione scolastica, con accessi e autorizzazioni coerenti con ruoli e destinatari, funzionalità abilitate in modo controllato, possibilità di sospensione o revoca e configurazioni conformi alle misure adottate dalla scuola in materia di sicurezza e protezione dei dati;

coinvolgere il DPO e le figure pedagogiche, tecniche, amministrative o di sicurezza quando le caratteristiche dell'attività lo richiedano;

garantire, in relazione alle attività cui la scuola partecipa, informazione, supervisione umana, possibilità di revisione e canali di segnalazione e contestazione;

documentare le attività in forme proporzionate alla loro natura e condividere con la Rete soltanto dati e materiali compatibili con finalità, diritti, riservatezza, sicurezza e licenze;

segnalare tempestivamente alla propria governance interna le criticità rilevanti emerse nelle attività della Rete; l'eventuale comunicazione alla Rete avviene, di regola, in forma aggregata o anonimizzata e non sostituisce gli obblighi di comunicazione o notifica eventualmente previsti nei confronti delle autorità competenti.

Art. 10 - Programma annuale e articolazione territoriale

La Cabina di raccordo approva un programma annuale che indica priorità, attività, responsabilità, prodotti attesi, calendario, indicatori, risorse disponibili, modalità di documentazione e tempi di verifica.

Il programma propone le attività comuni della Rete e individua le condizioni per l'avvio di nodi territoriali o tematici. L'adesione alla Rete non obbliga la scuola a partecipare a ogni iniziativa né a utilizzare specifici strumenti.

Il programma annuale prevede, di norma, almeno un momento regionale di restituzione e di confronto con le Scuole aderenti e può includere un percorso iniziale di orientamento per le istituzioni di nuova adesione. Tali momenti hanno funzione partecipativa e informativa, non costituiscono un ulteriore organo della Rete e non incidono sulle competenze della Cabina di raccordo regionale o delle singole istituzioni.

Il programma annuale può prevedere percorsi di accompagnamento alla riflessione strategica d'istituto, attivati su base volontaria e differenziati in relazione ai bisogni, alle priorità e alle fasi di maturazione delle scuole.

Le attività realizzate nell'ambito della Rete sono accompagnate da forme di documentazione proporzionate alla natura dell'esperienza e funzionali alla condivisione, alla riflessione e alla trasferibilità delle pratiche. La Rete non prescrive un formato unico di documentazione e valorizza,

ove possibile, strumenti e materiali già prodotti nell'ambito della progettazione e dello svolgimento delle attività.

Art. 11 - Formazione, AI literacy e apprendimento organizzativo

La Rete promuove lo sviluppo dell'AI literacy come condizione per un uso consapevole, responsabile e pedagogicamente fondato dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 - AI Act.

Le iniziative di formazione e accompagnamento tengono conto dei diversi ruoli e contesti professionali, delle competenze già possedute, degli strumenti effettivamente utilizzati e delle finalità d'uso. Possono riguardare, secondo necessità, il funzionamento e i limiti dei sistemi di IA, la lettura e la verifica degli output, la protezione dei dati, la sicurezza, l'accessibilità, il diritto d'autore, la trasparenza, il controllo umano e la responsabilità professionale.

La Rete non prevede un percorso formativo unico né introduce certificazioni, test o livelli standard obbligatori. Può invece mettere a disposizione delle scuole risorse, criteri, occasioni di confronto e percorsi differenziati, favorendo lo sviluppo progressivo delle competenze necessarie nei diversi contesti d'uso.

Quando le attività riguardano studentesse e studenti, l'AI literacy è collegata all'educazione civica digitale, al pensiero critico, alla tutela dei minori e alla comprensione del funzionamento e degli effetti dei sistemi digitali. Il DigComp 3.0, l'AI Literacy Framework europeo-OCSE per l'istruzione primaria e secondaria e le Linee guida europee sull'uso etico dell'IA e dei dati possono costituire riferimenti pedagogici e curricolari per le attività della Rete.

La formazione è considerata parte di un più ampio processo di apprendimento organizzativo: le esperienze maturate nelle attività della Rete possono essere condivise, documentate e rilette collegialmente, contribuendo allo sviluppo delle competenze professionali e della capacità delle scuole di orientare consapevolmente le proprie scelte sull'intelligenza artificiale. Ogni eventuale ricaduta sui processi organizzativi o sui documenti strategici della scuola resta affidata agli organi competenti della singola istituzione.

Art. 12 - Soggetti esterni, formazione e neutralità tecnologica

Eventuali soggetti esterni che forniscono formazione, competenze o supporto tecnico non sono Parti dell'Accordo di collaborazione, non partecipano alla governance della Rete e non acquisiscono diritti di esclusiva, preferenza o accesso alle scuole.

Il loro coinvolgimento è disciplinato da atti separati, con obiettivi verificabili, durata, responsabilità, requisiti professionali, condizioni economiche, regole su dati, sicurezza, accessibilità, proprietà intellettuale, conflitti di interesse e uso dei segni distintivi.

Le attività formative devono distinguere chiaramente contenuti generali e competenze trasferibili da dimostrazioni di prodotti proprietari. Devono esplicitare limiti, alternative e condizioni d'uso e non possono trasformarsi in promozione commerciale occulta.

Il partenariato scientifico previsto con INDIRE è disciplinato dall'articolo 8 e dal successivo atto formale; non è assimilato a un incarico commerciale o a una mera fornitura di formazione o supporto tecnico.

Art. 13 - Ricerca, documentazione, osservazione territoriale e monitoraggio

Il monitoraggio della Rete riguarda anzitutto qualità dei processi, sviluppo delle competenze, inclusione, affidabilità, trasparenza, sostenibilità organizzativa, criticità e trasferibilità; non assume come indicatore di successo il numero di prodotti o licenze adottati.

Dalla data di efficacia del successivo atto formale, INDIRE definisce con la Cabina il quadro metodologico. Nelle more, la Cabina può adottare un quadro provvisorio, espressamente qualificato come tale e sottoposto a riesame dopo la formalizzazione del partenariato. I dati sono raccolti secondo il principio di necessità e, di regola, trasmessi in forma aggregata o anonima.

Attività di ricerca che coinvolgano dati personali, osservazioni individuali, registrazioni, questionari o prodotti identificabili sono disciplinate da un progetto separato che definisce finalità, ruoli, informative, base giuridica, misure, conservazione, accessi e modalità di pubblicazione.

La Rete svolge una funzione di osservatorio territoriale sugli effetti educativi e organizzativi dell'IA, basata su evidenze proporzionate e, di regola, aggregate o anonimizzate. L'osservatorio restituisce tendenze, bisogni formativi, condizioni abilitanti e criticità utili al miglioramento, senza classificare o graduare le scuole.

Art. 14 - Trasparenza, comunicazione e conflitti di interesse

Le Parti rendono riconoscibili finalità, ruoli e natura delle iniziative della Rete. Le comunicazioni distinguono chiaramente attività istituzionali, ricerca, formazione e iniziative di fornitori.

Componenti della governance, formatori ed esperti dichiarano eventuali interessi economici o professionali rilevanti. La Cabina definisce misure di gestione, astensione o sostituzione quando il conflitto può incidere sull'imparzialità.

L'uso del nome e del logo della Rete, dell'USR Toscana, di INDIRE o delle Scuole aderenti richiede preventiva autorizzazione del soggetto titolare e non può essere utilizzato per suggerire approvazione o certificazione di prodotti e servizi. Prima della formalizzazione del partenariato, il nome di INDIRE può essere richiamato esclusivamente per descrivere il partenariato scientifico previsto e la sua natura non ancora efficace.

Quando le Parti generano, modificano, pubblicano o diffondono contenuti mediante sistemi di IA, verificano l'applicabilità degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689, distinguendo gli obblighi propri del fornitore da quelli del deployer o del soggetto responsabile della pubblicazione. Le Parti documentano, quando pertinente, la revisione umana, la responsabilità editoriale e la misura di informazione, marcatura o disclosure adottata. L'adesione a codici di buone pratiche o l'uso di simboli volontari non sostituiscono gli obblighi applicabili.

Art. 15 – Risorse e oneri finanziari

Dal presente Accordo di collaborazione e dalla mera adesione alla Rete non derivano obblighi di spesa, trasferimenti di risorse, acquisti di beni o servizi né impegni finanziari a carico delle Scuole aderenti. Eventuali oneri o impieghi di risorse sono assunti esclusivamente mediante separati atti adottati dai soggetti competenti, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa amministrativo-contabile e contrattuale vigente.

Art. 16 - Adesione, durata e recesso

L'Accordo di collaborazione è sottoscritto digitalmente dall'USR Toscana ed è aperto all'adesione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della Toscana. Per ciascuna scuola l'adesione si perfeziona alla data di acquisizione, da parte dell'USR Toscana, dell'Atto di adesione di cui all'Allegato A, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica. L'Accordo di collaborazione acquista efficacia dalla prima adesione perfezionata con tali modalità.

L'Accordo di collaborazione ha durata di trentasei mesi dalla data della sua efficacia, con verifica almeno annuale e possibilità di rinnovo espresso.

Ciascuna scuola può recedere con comunicazione motivata e preavviso di trenta giorni, fatti salvi obblighi, rendicontazioni, trattamenti e impegni già assunti mediante atti separati.

L'USR Toscana, sentita la Cabina di raccordo, può sospendere la partecipazione limitatamente alle attività interessate in caso di inosservanza grave dei presidi, uso improprio del nome della Rete, rischio per persone o dati, conflitto non gestito o attività commerciale incompatibile. La misura è preceduta, salvo urgenza, da interlocuzione e indicazione delle condizioni per il rientro. L'eventuale sospensione o cessazione del partenariato scientifico con INDIRE è disciplinata dall'atto che lo formalizza.

Art. 17 - Disposizioni finali

L'USR Toscana può adottare aggiornamenti di carattere tecnico, organizzativo o normativo che non incidano sui diritti, sugli obblighi e sulle condizioni di partecipazione delle Parti, dandone comunicazione alle Scuole aderenti.

Le modifiche che incidono sulla governance, sugli impegni delle Parti, sulla durata, sulle responsabilità o sulle condizioni di partecipazione sono adottate mediante atto integrativo o espressa accettazione delle Scuole interessate.

Dopo la formalizzazione del partenariato con INDIRE, le modifiche che incidono sulle relative funzioni, prerogative o responsabilità sono disciplinate secondo quanto previsto dal separato atto di partenariato.

Sottoscrizioni

Parte	Rappresentante	Firma
USR Toscana	DIRETTORE GENERALE Luciano Tagliaferri	<i>Firmato Digitalmente da/Signed by:</i> LUCIANO TAGLIAFERRI <i>In Data/On Date:</i> lunedì 28 settembre 2026 20:25:06
Istituzione scolastica aderente	Mediante	Allegato A link:
	https://www.istr.ar.it/sina/rilevazioni-usr-toscana/adesione-rete-ia-toscana	